

REGOLAMENTO CONCERNENTE  
I CRITERI E LE MODALITA' PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO E PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEL LOGO  
DELL'AUTORITA' GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA'

Articolo 1

(Disposizioni generali e ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, di seguito denominata "Autorità", a favore di soggetti terzi, pubblici o privati.
2. Per "patrocinio" si intende il riconoscimento, il sostegno, la promozione o la tutela riconosciuta ad iniziative organizzate da soggetti terzi, ritenute meritevoli di apprezzamento per le loro finalità culturali, scientifiche e sociali, direttamente attinenti agli obiettivi e alla missione istituzionale del Garante.
3. Per "iniziative" si intendono, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: manifestazioni, eventi, convegni e conferenze, congressi, seminari, corsi, attività di formazione, ricerche, indagini conoscitive, mostre, rassegne, concorsi, premi, opere di stampa (libro o pubblicazione in genere).
4. La concessione del patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo non hanno carattere oneroso per il Garante né comportano benefici economici di qualsivoglia natura a favore del soggetto richiedente.
5. Il patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo possono essere concessi esclusivamente ad una singola iniziativa, non si estendono ad altre iniziative analoghe o affini e non possono essere accordati in via permanente o utilizzati a fini certificativi o per altri effetti giuridici.
6. Il patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo non possono essere concessi per iniziative che abbiano fini di lucro.
7. L'iniziativa non deve avere carattere puramente locale e non deve comportare eventuali costi per i beneficiari.
8. Il patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo possono essere concessi, in via eccezionale, anche per iniziative che si svolgano al di fuori del territorio nazionale, purché presentino un contenuto strettamente legato ai temi dei diritti delle persone con disabilità e siano ritenute dal Garante di particolare rilievo.

Articolo 2

(Beneficiari)

1. Il patrocinio di cui all'art. 1 e l'autorizzazione all'utilizzo del logo sono concessi a favore di istituzioni, enti, associazioni, organizzazioni, comitati, fondazioni che, in forza del loro rilievo istituzionale, organizzativo, scientifico e culturale, diano garanzia di affidabilità, correttezza e validità dell'iniziativa promossa.

Articolo 3

(Presentazione delle istanze)

1. I soggetti che intendono richiedere il patrocinio e/o l'autorizzazione all'utilizzo del logo devono presentare, a mezzo posta elettronica certificata (pec) all'indirizzo [garantedisabilita@pec.it](mailto:garantedisabilita@pec.it), istanza scritta, indirizzata al Garante almeno trenta giorni prima della data di inizio dell'iniziativa programmata.
2. L'istanza può avere ad oggetto, congiuntamente o disgiuntamente, il patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo e deve contenere obbligatoriamente tutte le informazioni sulla iniziativa e la documentazione necessarie ad individuare esattamente il soggetto richiedente (sede legale, recapito postale e telefonico, indirizzi di posta elettronica certificata e ordinaria) e ad illustrare in modo esauriente contenuti, finalità, sede, modalità di svolgimento, programma.

Articolo 4

(Procedimento - Istruttoria e valutazione delle istanze)

1. L'Ufficio del Garante è incaricato di svolgere l'istruttoria delle istanze di patrocinio pervenute.
2. L'Ufficio verifica la tempestività e la completezza documentale e formula eventuali richieste di integrazioni e/o chiarimenti ritenuti necessari.
3. A conclusione dell'istruttoria, il direttore generale sottopone le istanze al Garante.
4. Il Garante, ai fini dell'approvazione, valuta le istanze sulla base della coerenza dei contenuti e delle finalità dell'iniziativa con i fini istituzionali dell'Autorità, tenendo conto altresì:
  - della rilevanza dell'iniziativa con riferimento agli obiettivi strategici e ai compiti del Garante;
  - dell'interesse generale del Garante all'iniziativa.

## Articolo 5

### (Concessione del patrocinio)

1. Il Garante, a suo insindacabile giudizio, adotta con propria deliberazione il provvedimento di concessione del patrocinio, con il quale può essere contestualmente autorizzato l'utilizzo del logo dell'Autorità, ove richiesto.
2. La concessione del patrocinio non comporta per l'Autorità né l'erogazione di contributi, né alcuna partecipazione alle spese per l'organizzazione dell'iniziativa.
3. La concessione del patrocinio non può intendersi tacitamente rinnovata.
4. Il provvedimento di concessione del patrocinio viene comunicato al richiedente entro quindici giorni dalla sua adozione.
5. La mancata comunicazione entro il suddetto termine dell'accoglimento dell'istanza equivale a diniego.

## Articolo 6

### (Obblighi dei patrocinati e modalità di utilizzo del logo)

1. I promotori e gli organizzatori dell'iniziativa che ottiene il patrocinio dell'Autorità sono autorizzati formalmente al patrocinio e a farne menzione negli atti solo dopo averne ricevuto comunicazione ufficiale da parte dell'Autorità.
2. I soggetti beneficiari sono tenuti a far risaltare in tutte le forme di promozione e pubblicizzazione dell'iniziativa (inviti, locandine, manifesti, etc.) che le attività sono realizzate *“con il patrocinio dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità”*.
3. Il logo istituzionale dell'Autorità deve essere apposto sul materiale indicato al comma 2 e in adeguata evidenza e comunque con pari rilievo rispetto ad altri eventuali emblemi o loghi di altri enti o organismi pubblici patrocinatori dell'iniziativa.
4. Prima di procedere alla stampa definitiva del materiale indicato al comma 2, il richiedente deve sottoporre le bozze all'Ufficio dell'Autorità per il relativo benestare.
5. Una copia del materiale stampato in via definitiva deve essere trasmesso all'Autorità per eventuali controlli.

## Articolo 7

### (Sanzioni)

1. Il Garante, a suo insindacabile giudizio, può recedere dalla concessione del patrocinio al fine di tutelare la propria immagine, qualora venga riscontrato il mancato rispetto delle condizioni indicate nel presente Regolamento e richiamate nel provvedimento di concessione.
2. Nel caso di dichiarazioni mendaci relative alla tipologia, allo svolgimento ed alle finalità dell'iniziativa, alla natura del soggetto organizzatore, ovvero all'utilizzo della dicitura “patrocinio” e del logo, ovvero a modalità di impiego degli stessi non conformi al presente Regolamento, è altresì inibita al soggetto richiedente la possibilità di ricevere ulteriori patrocini da parte dell'Autorità per un periodo massimo di 5 anni, fatto salvo il riscontro di eventuali ulteriori responsabilità di ordine civile e penale.